

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 663/2001 della Commissione del 2 aprile 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 664/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare .....	3
Regolamento (CE) n. 665/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare .....	9
Regolamento (CE) n. 666/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare .....	13
Regolamento (CE) n. 667/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare .....	16
Regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco .....	20
Regolamento (CE) n. 669/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, che abroga il regolamento (CE) n. 229/2001 relativo alla gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 tonnellate d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco .....	25
Regolamento (CE) n. 670/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, che abroga il regolamento (CE) n. 2026/2000 relativo alla gara permanente per la vendita di segala detenuta dall'organismo d'intervento del Regno Unito .....	26
★ <b>Regolamento (CE) n. 671/2001 della Commissione, del 30 marzo 2001, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro</b> .....	27
★ <b>Regolamento (CE) n. 672/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)</b> .....	28

* <b>Regolamento (CE) n. 673/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, che fissa i massimali di finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 2001/2002 e che deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999</b> .....	29
Regolamento (CE) n. 674/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli .....	30
Regolamento (CE) n. 675/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza .....	32
Regolamento (CE) n. 676/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, che rettifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	34
Regolamento (CE) n. 677/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, che stabilisce, per il mese di marzo 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero .....	36

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2001/258/CE:

* <b>Decisione del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia</b> .....	38
---	----

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia .....	40
---	----

Dichiarazioni .....	47
---------------------	----

**Commissione**

2001/259/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2001, concernente il regime di aiuti di Stato che la Grecia intende porre in atto a favore dei produttori di ortofrutticoli [notificata con il numero C(2001) 323]</b> .....	48
---	----

2001/260/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 21 marzo 2001, sui parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità designati «Caratteristiche ERTMS» nell'allegato II, punto 3, della direttiva 96/48/CE<sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 746]</b> .....	53
---	----

2001/261/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 22 marzo 2001, che fissa, per la Spagna, le date della detrazione delle spese escluse dal finanziamento comunitario degli anticipi mensili [notificata con il numero C(2001) 747]</b> .....	57
---	----

2001/262/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 2 aprile 2001, che modifica la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi<sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1035]</b> .....	58
--	----

2001/263/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 2 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili in tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'afta epizootica e che modifica per la quinta volta la decisione 2001/172/CE<sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1037]</b> .....	59
---	----

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 663/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 2 aprile 2001**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	76,2
	204	39,6
	212	71,2
	624	85,7
	999	68,2
0707 00 05	052	156,7
	624	89,6
	999	123,1
0709 90 70	052	124,4
	204	84,4
	624	63,1
	999	90,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	80,3
	204	49,8
	212	44,4
	220	57,2
	600	54,5
	624	59,3
	999	57,6
	999	57,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	94,6
	400	87,9
	404	110,5
	508	90,3
	512	77,4
	524	92,2
	528	90,2
	720	107,8
	999	93,9
	999	93,9
	999	93,9
0808 20 50	388	72,3
	512	68,8
	528	74,5
	999	71,9

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 664/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 aprile 2001**  
**relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano.
- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di

mobilitare olio di colza oppure olio di girasole. I lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.:** 66/00
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: World Food Programme (PAM), via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma, tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Djibuti
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 200
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(5)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto di sbarco — magazzino portuale PAM/WFP
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Djibouti
16. **Luogo di destinazione:**
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 10.6.2001
  - 2° termine: 24.6.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: 7-20.5.2001
  - 2° termine: 21.5-3.6.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 17.4.2001
  - 2° termine: 2.5.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

## LOTTO B

1. **Azione n.:** 34/00
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: World Food Programme (PAM), via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma, tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Sierra Leone
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(5)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** Kissy Complex Warehouse
  - porto o magazzino di transito: Freetown
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 17.6.2001
  - 2° termine: 1.7.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: 14-27.5.2001
  - 2° termine: 28.5-10.6.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 17.4.2001
  - 2° termine: 2.5.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

## LOTTO C

1. **Azione n.:** 35/00
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: World Food Programme (PAM), via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma, tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Guinea
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(5)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** Tombo PAM Warehouse
  - porto o magazzino di transito: Conakry
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 17.6.2001
  - 2° termine: 1.7.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: 14-27.5.2001
  - 2° termine: 28.5-10.6.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 17.4.2001
  - 2° termine: 2.5.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

## LOTTO D

1. **Azione n.:** 53/00
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland, tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Eritrea
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 477
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(5)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** Medeber, Genale Street, House 37, Zone 9, Sub-zone 3, Asmara, tel. (291-1) 11 80 50
  - porto o magazzino di transito: Massawa
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 10.6.2001
  - 2° termine: 24.6.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: 7-20.5.2001
  - 2° termine: 21.5-3.6.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 17.4.2001
  - 2° termine: 2.5.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

*Note:*

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:  
— certificato sanitario (lotto D: il certificato deve indicare la data di scadenza per il consumo).
- (<sup>5</sup>) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>6</sup>) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 665/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 aprile 2001**  
**relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.:** 32/00
2. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma, tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Tagikistan
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 6 156
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.10]
9. **Condizionamento** (5): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.1]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco — fob stivato
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 14.5-3.6.2001
  - 2° termine: 28.5-17.6.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: —
  - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 17.4.2001
  - 2° termine: 2.5.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 29.3.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 380/2001 della Commissione (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 57)

## LOTTO B

1. **Azione n.:** 65/00
2. **Beneficiario** <sup>(?)</sup>: World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma, tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Sierra Leone
5. **Prodotto da mobilitare:** semola di granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 4 000
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 14]
9. **Condizionamento** <sup>(?)</sup>: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A. 1.d, 2.d e B.1]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(6)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]  
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese  
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** <sup>(8)</sup>: reso porto di sbarco — franco banchina
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Freetown
16. **Luogo di destinazione:**  
— porto o magazzino di transito: —  
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**  
— 1° termine: 17.6.2001  
— 2° termine: 1.7.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**  
— 1° termine: 14-27.5.2001  
— 2° termine: 28.5-10.6.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**  
— 1° termine: 17.4.2001  
— 2° termine: 2.5.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** <sup>(4)</sup>: restituzione applicabile il 29.3.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 380/2001 della Commissione (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 57)

## Note:

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (<sup>5</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:  
— certificato fitosanitario.
- (<sup>6</sup>) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>7</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>8</sup>) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 666/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 aprile 2001**  
**relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli spezzati ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano.

- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare piselli spezzati verdi oppure piselli spezzati gialli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Le offerte vertono su piselli spezzati verdi oppure su piselli spezzati gialli. Ogni offerta indica con precisione il tipo di piselli al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.:** 67/00
2. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Sierra Leone
5. **Prodotto da mobilitare** (7): piselli spezzati
6. **Quantitativo totale (t nette):** 2 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [B.6]
9. **Condizionamento** (5): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1, A.1.a, 2.a e B.4] o [4.0 A.1.c, 2.c e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [IV.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità  
Il prodotto deve provenire dalla Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** Kissy Complex Warehouse
  - porto o magazzino di transito: Freetown
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 17.6.2001
  - 2° termine: 1.7.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: 14-27.5.2001
  - 2° termine: 28.5-10.6.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 17.4.2001
  - 2° termine: 2.5.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

*Note:*

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
  - (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
  - (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
  - (<sup>4</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:  
— certificato fitosanitario.
  - (<sup>5</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
  - (<sup>6</sup>) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto IV.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"» ed il testo del punto IV.A.3.b) è sostituito dal seguente: «Piselli spezzati».
  - (<sup>7</sup>) Ogni offerta indica con precisione il tipo di pisello al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 667/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 aprile 2001**  
**relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),  
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>. È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.:** 33/00
2. **Beneficiario** (<sup>2</sup>): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma, tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Sierra Leone
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco (zucchero «A» o «B»)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 250
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [C.1]
9. **Condizionamento** (<sup>5</sup>): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1. b, 2. b e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** (<sup>6</sup>): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V. A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** Kissy Complex Warehouse
  - porto o magazzino di transito: Freetown
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 10.6.2001
  - 2° termine: 24.6.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: 7-20.5.2001
  - 2° termine: 21.5-3.6.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 17.4.2001
  - 2° termine: 2.5.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (<sup>1</sup>): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (<sup>4</sup>): restituzione applicabile il 28.3.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 554/2001 della Commissione (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 10)

## LOTTO B

1. **Azione n.:** 36/00
2. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma, tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Guinea
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco (zucchero «A» o «B»)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 150
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [C.1]
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1. b, 2. b e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V. A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** Tombo PAM Warehouse
  - porto o magazzino di transito: Conakry
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 10.6.2001
  - 2° termine: 24.6.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: 7-20.5.2001
  - 2° termine: 21.5-3.6.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 17.4.2001
  - 2° termine: 2.5.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 28.3.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 554/2001 della Commissione (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 10)

Note:

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (<sup>5</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:  
— certificato sanitario.
- (<sup>6</sup>) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>7</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 668/2001 DELLA COMMISSIONE****del 2 aprile 2001****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 999 858 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (4) Qualora il ritiro di orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il bando di gara sarà pubblicato entro il 3 aprile 2001.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 999 858 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 999 858 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.
2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.
3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

*Articolo 4*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.

*Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 aprile 2001, alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade il 20 dicembre 2001, alle ore 9 (ora di Bruxelles).
4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

*Articolo 6*

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
  - 2 kg/hl per il peso specifico,
  - un punto percentuale per il tenore di umidità,
  - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione <sup>(1)</sup> e
  - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
  - accettare la partita tal quale,
  - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;
- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

#### Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione <sup>(2)</sup>, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 668/2001
- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 668/2001
- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 668/2001
- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 668/2001
- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 668/2001
- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 668/2001
- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 668/2001
- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 668/2001
- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 668/2001
- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 668/2001
- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 668/2001.

<sup>(1)</sup> GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

## Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 10 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositato all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

— la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93:

— l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le prove previste all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(1)</sup>.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

## Articolo 9

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

## Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

## ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Mecklenburg-Vorpommern	317 779
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/ Saarland/Baden-Württemberg/Bayern	60 673
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/ Thüringen	621 406

## ALLEGATO II

**Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

[Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 668/2001]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Peso specifico (kg/hl)</li> <li>— % chicchi germinati</li> <li>— % impurità varie (Schwarzbesatz)</li> <li>— % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta</li> <li>— Altri</li> </ul>



**REGOLAMENTO (CE) N. 669/2001 DELLA COMMISSIONE****del 2 aprile 2001****che abroga il regolamento (CE) n. 229/2001 relativo alla gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 tonnellate d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

- (2) È opportuno, per ragioni economiche, abrogare la gara prevista dal regolamento (CE) n. 229/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 229/2001 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 34 del 3.2.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 670/2001 DELLA COMMISSIONE****del 2 aprile 2001****che abroga il regolamento (CE) n. 2026/2000 relativo alla gara permanente per la vendita di segala detenuta dall'organismo d'intervento del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

- (2) È opportuno, per ragioni economiche, abrogare la gara prevista dal regolamento (CE) n. 2026/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2026/2000 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 242 del 27.9.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 671/2001 DELLA COMMISSIONE****del 30 marzo 2001****relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di aringa per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità.

- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2001.

La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 672/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 2 aprile 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento  
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo  
agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 50,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) 2075/2000 <sup>(3)</sup>, subordina il sostegno, per quanto riguarda le razze animali minacciate di estinzione, alla dimostrazione che si tratta di animali «a rischio» basata su dati scientifici approvati da organizzazioni internazionali autorevoli in materia. Finora tali dati scientifici non sono stati definiti.
- (2) È opportuno adottare transitorie che permettano la transizione armoniosa dai precedenti regimi all'attuale regime di sostegno allo sviluppo rurale, in attesa della definizione dei suddetti criteri scientifici.
- (3) Per non interrompere il sostegno di cui fruiscono le razze di animali da allevamento minacciate di estinzione, si ravvisa l'opportunità di consentire agli Stati membri fino al 31 dicembre 2001 di concludere impegni nel quadro del corrente regime di sostegno allo sviluppo

rurale per razze oggetto del sostegno in base ai regimi precedenti.

- (4) Per garantire la continuità del sostegno è necessario applicare il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1750/1999, punto 9.3, sezione VI, A, secondo trattino, è aggiunta la seguente frase:

«Fino al 31 dicembre 2001 gli Stati membri possono concludere nuovi impegni nel quadro del presente regime di sostegno allo sviluppo rurale per razze oggetto del sostegno in base a regimi precedenti.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(2)</sup> GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 246 del 30.9.2000, pag. 46.

## REGOLAMENTO (CE) N. 673/2001 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2001

**che fissa i massimali di finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 2001/2002 e che deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 593/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 528/1999 dispone che per ciascuno Stato membro e per ogni ciclo di produzione di 12 mesi si debbano stabilire dei massimali di finanziamento per le azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e il suo impatto sull'ambiente che possono essere rimborsate dal FEAOG, sezione garanzia.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2236/2000 della Commissione, del 9 ottobre 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato <sup>(5)</sup>, stabilisce a 1 945 243 tonnellate la suddetta produzione stimata, compresa la produzione stimata delle olive da tavola in equivalente olio di oliva. Detta produzione stimata corrisponde a 754 500 tonnellate per la Spagna, 441 000 tonnellate per la Grecia, 700 000 tonnellate per l'Italia, 46 991 tonnellate per il Portogallo e 2 752 tonnellate per la Francia. La trattenuta sull'aiuto alla produzione per tale campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva deve servire come base per il finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità del ciclo di produzione che inizia il 1° maggio 2001.

(3) Le azioni da realizzare presentano costi minimi relativamente stabili. Per alcuni Stati membri il massimale del finanziamento totale può rivelarsi insufficiente. È pertanto opportuno determinare i limiti adeguati per questi casi.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il ciclo di produzione compreso tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2002, i massimali di finanziamento per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 528/1999 sono i seguenti:

Spagna	13 340 074 EUR
Grecia	7 755 516 EUR
Francia	48 897 EUR
Italia	11 843 834 EUR
Portogallo	869 631 EUR

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999, il contributo finanziario nazionale complementare può raggiungere al massimo 250 000 EUR per gli Stati membri il cui massimale di finanziamento previsto all'articolo 1 non supera 100 000 EUR.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 62 dell'11.3.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 88 del 28.3.2001, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CE) N. 674/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 aprile 2001**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare.
- (2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per le arance, i limoni e le mele.
- (3) Tali superamenti non compromettono il rispetto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. Per i titoli del sistema B

richiesti dal 17 gennaio al 16 marzo 2001 occorre fissare, per tutti i prodotti, il tasso di restituzione applicabile al livello del tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti dal 17 gennaio al 16 marzo 2001, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 1 del 4.1.2001, pag. 3.

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 aprile 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 17 gennaio al 16 marzo 2001

Prodotto	Percentuale di rilascio delle quantità richieste	Tasso della restituzione (in EUR/t peso netto)
Pomodori	100 %	18,0
Mandorle senza guscio	100 %	45,0
Nocciole senza guscio	100 %	103,0
Arance	100 %	45,0
Limoni	100 %	45,0
Mele	100 %	36,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 675/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 2 aprile 2001**

**che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(4)</sup>, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2001.

Esso si applica dal 4 al 17 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 2 aprile 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 4 al 17 aprile 2001

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	8,92	6,19	22,23	11,89
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	7,92	5,64	12,65	12,27
Marocco	14,50	15,96	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 676/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 aprile 2001**  
**che rettifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 627/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.

- (2) Da una verifica è emerso un errore nell'allegato I del regolamento (CE) n. 627/2001. È quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 627/2001 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 91 del 31.3.2001, pag. 3.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento grano duro di alta qualità	0,00	0,00
	Frumento grano duro di media qualità <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	0,00	0,00
	di qualità media	25,72	15,72
	di bassa qualità	55,09	45,09
1002 00 00	Segala	43,92	33,92
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	43,92	33,92
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	43,92	33,92
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	69,80	59,80
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	69,80	59,80
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	43,92	33,92

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano di media qualità, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 677/2001 DELLA COMMISSIONE****del 2 aprile 2001****che stabilisce, per il mese di marzo 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro <sup>(3)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese prece-

dente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (2) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di marzo 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di marzo 2001 figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2001.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

<sup>(5)</sup> GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 2 aprile 2001, che stabilisce, per il mese di marzo 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

---

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,46446	corone danesi
	9,12095	corone svedesi
	0,62993	lire sterline

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2001

**relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia**

(2001/258/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (in seguito denominato: «l'accordo»).
- (2) L'accordo è stato firmato, per la Comunità europea, il 19 gennaio 2001, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, ai sensi della decisione del Consiglio del 19 gennaio 2001.
- (3) L'accordo dovrebbe ora essere approvato.
- (4) È necessario altresì prevedere modalità per l'applicazione di talune disposizioni dell'accordo.
- (5) L'accordo istituisce un comitato congiunto dotato di poteri decisionali in taluni settori. Pertanto, è necessario specificare chi rappresenta la Comunità in seno a detto comitato.

(6) È altresì necessario definire una procedura per l'assunzione di una posizione comunitaria.

(7) Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(8) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, non partecipa all'adozione della presente decisione e, di conseguenza, non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 14 dell'accordo, al fine di esprimere il consenso della Comunità ad essere vincolata.

<sup>(1)</sup> Proposta espressa il 31 gennaio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 14 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

*Articolo 3*

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo.

*Articolo 4*

1. Compete alla Commissione, sentito un apposito comitato istituito dal Consiglio, stabilire la posizione della Comunità in seno al comitato congiunto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo relativamente al suo regolamento interno.
2. Per tutte le altre decisioni del comitato congiunto, la posizione della Comunità è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M-I. KLINGVALL

---

**ACCORDO****tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia  
relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda  
d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

e

IL REGNO DI NORVEGIA,

in appresso denominati «le parti contraenti»,

CONSIDERANDO che gli Stati membri dell'Unione europea hanno concluso la convenzione di Dublino per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in appresso «convenzione di Dublino») <sup>(1)</sup>;

RAMMENTANDO che l'articolo 7 dell'accordo, del 18 maggio 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea (in appresso «Consiglio») con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(2)</sup> richiede la conclusione di un'intesa adeguata sui criteri ed i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia;

CONSIDERANDO che è pertanto opportuno che il presente accordo incorpori le disposizioni della convenzione di Dublino e le norme pertinenti già adottate dal comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione, fatti salvi i rapporti stabiliti dalla convenzione di Dublino tra le parti contraenti di detta convenzione;

CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup> (in appresso «direttiva sulla tutela dei dati personali») verrà applicata dall'Islanda e dalla Norvegia nel medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri della Comunità europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente accordo;

RICONOSCENDO, tuttavia, che le disposizioni incorporate nel presente accordo devono, ove necessario, essere adeguate per tener conto del fatto che l'Islanda e la Norvegia non sono Stati membri dell'Unione europea;

NELLA CONVINZIONE che sia necessario includere nel presente accordo un meccanismo che assicuri un parallelismo con lo sviluppo dell'acquis comunitario, in particolare per quanto riguarda le materie di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punto a) del trattato che istituisce la Comunità europea;

NELLA CONVINZIONE che sia necessario organizzare la cooperazione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia a tutti i livelli per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione pratica e l'ulteriore sviluppo della convenzione di Dublino;

RITENENDO che sia necessario a tal fine costituire una struttura organizzativa che consenta di associare la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia alle attività in questi settori e che consenta loro di partecipare a tali attività tramite un comitato;

CONSIDERANDO che il Consiglio ha adottato l'11 dicembre 2000 il regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino <sup>(4)</sup>, concorrendo a stabilire quale parte contraente sia competente, ai sensi di detta convenzione, per l'esame di una domanda di asilo;

CONSIDERANDO che è opportuno che il presente accordo si estenda alle materie disciplinate dal regolamento Eurodac, allo scopo di assicurare un'applicazione parallela di detto accordo in Islanda, in Norvegia e nelle Comunità europee;

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e gli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca, ma che occorre offrire alla Danimarca la possibilità di aderire al presente accordo qualora lo desideri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

<sup>(1)</sup> GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

### Articolo 1

1. L'Islanda e la Norvegia attuano le disposizioni della convenzione di Dublino, elencate nella parte 1 dell'allegato al presente accordo, e le decisioni del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, elencate nella parte 2 dell'allegato al presente accordo, e le applicano nell'ambito dei reciproci rapporti e dei rapporti con gli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 4.

2. Gli Stati membri applicano le norme di cui al paragrafo 1, fatto salvo il paragrafo 4, in relazione all'Islanda e alla Norvegia.

3. L'Islanda e la Norvegia attuano e applicano mutatis mutandis le disposizioni della direttiva sulla tutela dei dati personali, quali si applicano negli Stati membri ai dati trattati ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni definite nell'allegato.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli «Stati membri» nelle disposizioni di cui all'allegato comprendono anche l'Islanda e la Norvegia.

5. Il presente accordo si applica al regolamento Eurodac, tenendo conto della situazione particolare della Norvegia e dell'Islanda in quanto non fanno parte dell'Unione europea, allo scopo di assicurare un'applicazione parallela di detto regolamento in Islanda, in Norvegia e nella Comunità europea.

### Articolo 2

1. La Commissione delle Comunità europee (in appresso «Commissione»), quando elabora una nuova normativa basata sull'articolo 63, punto 1), lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea in uno dei settori contemplati dall'allegato al presente accordo o sull'articolo 1, paragrafo 5, consulta in via informale gli esperti islandesi e norvegesi, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.

2. Contestualmente alla trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione inoltra all'Islanda e alla Norvegia copia delle proposte pertinenti ai fini del presente accordo.

Su richiesta di una delle parti contraenti, può avere luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 3.

3. Durante la fase che precede l'adozione della normativa, in un processo continuo di informazione e consultazione, le parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, su richiesta di una di esse, in seno al comitato congiunto. Dopo l'adozione, si applica la procedura di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7.

4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, lo svolgimento delle funzioni del comitato congiunto ai sensi del presente accordo.

5. I rappresentanti dei governi islandese e norvegese hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato congiunto sulle questioni menzionate al paragrafo 1.

6. La Commissione garantisce agli esperti norvegesi e islandesi la partecipazione più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da presentare successivamente ai comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti dell'Islanda e della Norvegia nello stesso modo in cui consulta gli esperti degli Stati membri della Comunità.

7. Quando una proposta è sottoposta al Consiglio nel quadro della procedura applicabile al tipo di comitato che interviene, la Commissione comunica al Consiglio il punto di vista degli esperti dell'Islanda e della Norvegia.

### Articolo 3

1. È istituito un comitato congiunto composto dei rappresentanti delle parti contraenti.

2. Il comitato congiunto adotta il suo regolamento interno mediante consenso.

3. Il comitato congiunto si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di uno dei membri.

4. Il comitato congiunto si riunisce a livello appropriato, quando le circostanze lo richiedono, per esaminare l'applicazione pratica e l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato, compresi i nuovi atti o provvedimenti di cui all'articolo 1 adottati dal Comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, e per scambiare opinioni sull'elaborazione di nuove norme basate sull'articolo 63, punto 1), lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea e relative a materie contemplate dall'articolo 1, paragrafo 5 o dall'allegato.

Si presume che qualsiasi scambio di informazioni relative al presente accordo avvenga nel quadro del mandato del comitato congiunto.

5. La presidenza del comitato congiunto è esercitata, a rotazione semestrale, dal rappresentante della Comunità europea e dal rappresentante del governo islandese o norvegese, seguendo l'ordine alfabetico.

### Articolo 4

1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora il comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino adotti nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all'articolo 1, essi vengono applicati a partire dallo stesso momento dagli Stati membri, da un lato, e dall'Islanda e la Norvegia, dall'altro, a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti.

2. La Commissione comunica immediatamente all'Islanda e alla Norvegia l'adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1. L'Islanda e la Norvegia decidono autonomamente se accettarne il contenuto e darvi attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Le decisioni in tal senso sono comunicate al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione dell'atto o provvedimento in questione.

3. L'Islanda, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, ne informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. L'Islanda informa immediatamente per iscritto il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti e fornisce tale informazione il più sollecitamente possibile prima della data di entrata in vigore prevista per l'Islanda dell'atto o provvedimento ai sensi del paragrafo 1.

4. La Norvegia, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, ne informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. La Norvegia informa immediatamente per iscritto il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti, al più tardi entro sei mesi dalla comunicazione della competente istituzione dell'Unione europea. Se possibile la Norvegia applica in via provvisoria il contenuto dell'atto o provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore per la Norvegia e fino al momento in cui fornisce l'informazione che i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

5. Il fatto che l'Islanda e la Norvegia accettino gli atti e i provvedimenti di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia, da un lato, e gli Stati membri dell'Unione europea, dall'altro.

6. Qualora:

- a) l'Islanda o la Norvegia comunichino la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 1 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo, oppure
- b) l'Islanda o la Norvegia non effettuino la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, oppure
- c) l'Islanda non effettui la notifica prima della data prevista per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento nei suoi confronti, oppure
- d) la Norvegia non effettui la notifica entro il termine di sei mesi, previsto al paragrafo 4, o non provveda all'applicazione transitoria contemplata nel medesimo paragrafo a partire dalla data di entrata in vigore prevista per questo paese dell'atto o del provvedimento,

il presente accordo si considera sospeso relativamente all'Islanda o alla Norvegia, secondo il caso.

7. Il comitato congiunto esamina la questione che ha determinato la sospensione e provvede ad ovviare alle cause della mancata accettazione o ratifica entro novanta giorni. Dopo aver valutato tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente accordo, compresa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza della normativa, il comitato può decidere all'unanimità di rimettere in vigore l'accordo. Nel caso

la sospensione prosegua, trascorsi novanta giorni si considera che il presente accordo cessa di essere valido relativamente all'Islanda o alla Norvegia, secondo il caso.

#### Articolo 5

In attesa dell'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, qualora una parte contraente incontri serie difficoltà a causa di un mutamento sostanziale delle circostanze esistenti al momento della conclusione del presente accordo, detta parte può adire il comitato congiunto istituito dall'articolo 3 in modo che esso possa proporre alle parti contraenti gli opportuni provvedimenti per affrontare la situazione. Il comitato congiunto decide all'unanimità su detti provvedimenti. Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, si applica l'articolo 8.

#### Articolo 6

1. Il comitato congiunto, in considerazione dell'obiettivo delle parti contraenti di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 1, si tiene costantemente aggiornato sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in appresso «Corte di giustizia») e di quella dei competenti tribunali islandesi e norvegesi, relativa a dette disposizioni. A tal fine le parti contraenti convengono di provvedere alla comunicazione reciproca di detta giurisprudenza senza indugio.

2. Fatta salva l'adozione delle necessarie modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia, l'Islanda e la Norvegia hanno diritto di presentare a detta Corte memorie o osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5 e all'articolo 2, paragrafo 1.

#### Articolo 7

1. L'Islanda e la Norvegia presentano annualmente al comitato congiunto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giurisdizionali hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all'articolo 1, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.

2. La procedura di cui all'articolo 8 si applica nei casi in cui il comitato congiunto non sia riuscito a garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella dei tribunali islandesi o norvegesi oppure una sostanziale divergenza d'applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle islandesi o norvegesi per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 1.

### Articolo 8

1. In caso di controversia circa l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo o qualora si verifichi la situazione prospettata nell'articolo 5 o nell'articolo 7, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato congiunto.

2. Il comitato congiunto ha un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata iscritta.

3. Se il comitato congiunto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di novanta giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Qualora il comitato congiunto non abbia adottato una decisione entro tale termine, si considera che il presente accordo cessa di essere valido relativamente all'Islanda e alla Norvegia, secondo il caso, alla fine dell'ultimo giorno di detto termine.

### Articolo 9

1. Per quanto riguarda i costi amministrativi ed operativi derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'unità centrale di Eurodac, l'Islanda e la Norvegia versano al bilancio generale dell'Unione europea un contributo annuo pari:

— per l'Islanda: allo 0,1 %,

— per la Norvegia: al 4,995 %;

di un importo di riferimento iniziale pari a 9 575 000 EUR in stanziamenti d'impegno e a 5 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento e, a partire dall'esercizio 2002, della dotazione di bilancio pertinente per l'esercizio in questione.

Per quanto riguarda gli altri costi amministrativi o operativi derivanti dall'applicazione del presente accordo, l'Islanda e la Norvegia contribuiscono versando al bilancio generale dell'Unione europea un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

2. L'Islanda e la Norvegia hanno diritto a ricevere i documenti inerenti al presente accordo e a chiedere, nelle riunioni del comitato congiunto, l'interpretazione verso la lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di loro scelta. Tuttavia, le eventuali spese per la traduzione o l'interpretazione da e verso l'islandese o il norvegese sono sostenute, secondo il caso, dall'Islanda o dalla Norvegia.

### Articolo 10

Le autorità nazionali dell'Islanda e della Norvegia competenti per la protezione dei dati personali e l'organo di controllo indipendente istituito in virtù dell'articolo 286, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea cooperano per quanto necessario per l'assolvimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi tutte le informazioni utili. Le modalità di tale cooperazione sono convenute non appena l'organo di cui sopra sia stato istituito.

### Articolo 11

1. Il presente accordo lascia impregiudicato l'accordo sullo Spazio economico europeo o qualsiasi altro accordo concluso fra la Comunità europea e l'Islanda e/o la Norvegia o fra il Consiglio e l'Islanda e/o la Norvegia.

2. Il presente accordo non pregiudica in alcun modo eventuali accordi che saranno conclusi in futuro con l'Islanda e/o la Norvegia dalla Comunità europea.

3. Il presente accordo lascia impregiudicata la cooperazione nell'ambito dell'Unione nordica dei passaporti nella misura in cui essa non è contraria e non osta al presente accordo e agli atti e provvedimenti basati su di esso.

### Articolo 12

Il Regno di Danimarca può chiedere di aderire al presente accordo. Le condizioni di tale adesione sono determinate dalle Parti contraenti, con il consenso del Regno di Danimarca, in un protocollo al presente accordo.

### Articolo 13

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e all'Islanda e alla Norvegia, dall'altro.

2. Il presente accordo non si applica alle Svalbard (Spitzbergen).

3. Il presente accordo si applica al territorio del Regno di Danimarca solo nel caso previsto dall'articolo 12 e alle isole Færøer e alla Groenlandia solo in caso di estensione della convenzione di Dublino a tali territori.

4. Il presente accordo non si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare.

5. Il presente accordo acquista efficacia a Gibilterra solo al momento dell'applicazione della convenzione di Dublino, o di altre misure comunitarie che sostituiscano tale convenzione, a Gibilterra.

### Articolo 14

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica o approvazione da parte delle parti contraenti. Gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio, che funge da depositario.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario comunica alle parti contraenti l'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

### Articolo 15

Le parti contraenti possono porre termine al presente accordo presentando dichiarazione scritta al depositario. Essa ha effetto sei mesi dopo il relativo deposito. L'efficacia del presente accordo cessa in caso di denuncia dell'accordo stesso da parte della Comunità europea o dell'Islanda e della Norvegia.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove gennaio duemilauno, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, islandese e norvegese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap


Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyrir hönd Evrópubandalagsins

For Det europeiske fællesskap



Por la República de Islandia

For Republikken Island

Für die Republik Island

Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Per la Repubblica d'Islanda

Voor de Republiek IJsland


Pela República da Islândia

Islannin tasavallan puolesta

På Republikken Islands vägnar

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands

For Republikken Island



*Por el Reino de Noruega*

*For Kongeriget Norge*

*Für das Königreich Norwegen*

*Για το Βασίλειο της Νορβηγίας*

*For the Kingdom of Norway*

*Pour le Royaume de Norvège*

*Per il Regno di Norvegia*

*Voor het Koninkrijk Noorwegen*

*Pelo Reino da Noruega*

*Norjan kuningaskunnan puolesta*

*På Konungariket Norges vägnar*

*Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs*

*For Kongeriket Norge*



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Rasmussen'. The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail on the first letter.

—

## ALLEGATO

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI DUBLINO E DECISIONI DEL COMITATO ISTITUITO  
DALL'ARTICOLO 18 DELLA CONVENZIONE DI DUBLINO****Parte 1: Convenzione di Dublino**

Tutte le disposizioni della convenzione, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, ad eccezione degli articoli da 16 a 22.

**Parte 2: Decisioni del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino**

Decisione n. 1/97, del 9 settembre 1997, del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, del 15 giugno 1990, relativa a disposizioni per l'attuazione della convenzione.

Decisione n. 1/98, del 30 giugno 1998, del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, del 15 giugno 1990, relativa a disposizioni per l'attuazione della convenzione.

---

## DICHIARAZIONI

### DICHIARAZIONE N. 1

In attesa dell'adozione da parte della Comunità europea della legislazione destinata a sostituire la convenzione di Dublino, le parti contraenti terranno una riunione del comitato congiunto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo in concomitanza con ogni riunione del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, comprese le riunioni a livello di esperti per prepararne i lavori.

### DICHIARAZIONE N. 2

Le parti contraenti sottolineano l'importanza di uno stretto e attivo dialogo di tutti i soggetti che partecipano all'attuazione della convenzione di Dublino e delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo.

La Commissione inviterà esperti degli Stati membri a riunioni del comitato congiunto per uno scambio di opinioni, nel pieno rispetto dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, con l'Islanda e la Norvegia su tutte le materie contemplate dall'accordo.

Le parti contraenti prendono atto della disponibilità degli Stati membri ad accogliere tali inviti ed a partecipare agli scambi di opinioni con l'Islanda e la Norvegia su tutte le materie contemplate dall'accordo.

### DICHIARAZIONE N. 3

Le parti contraenti convengono che il regolamento interno del comitato congiunto istituito dall'articolo 3 dell'accordo disporrà che le regole in materia di misure di protezione delle informazioni classificate delle istituzioni dell'Unione europea da cui i documenti provengono saranno applicate anche per la protezione delle informazioni classificate da utilizzarsi da parte del comitato congiunto.

### DICHIARAZIONE N. 4

Nell'ambito dell'accordo, le parti contraenti convengono che i principi sottostanti allo scambio di lettere accluso all'accordo del 18 maggio 1999 saranno applicati per quanto riguarda i comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

### DICHIARAZIONE N. 5

Le parti contraenti convengono che la decisione n. 1/2000, del 31 ottobre 2000, del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, del 15 giugno 1990, sul trasferimento della competenza in materia di membri della famiglia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 9 di tale convenzione sarà fatta rientrare nel quadro dell'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 4 dell'accordo.

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2001

**concernente il regime di aiuti di Stato che la Grecia intende porre in atto a favore dei produttori di ortofrutticoli**

[notificata con il numero C(2001) 323]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2001/259/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

II

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

### Descrizione

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I

### Procedimento

- (1) Con lettera del 16 febbraio 1998, protocollata il 23 febbraio 1998, le autorità elleniche hanno notificato alla Commissione un regime di aiuti che la Grecia intenderebbe concedere ai produttori di ortofrutticoli le cui colture sono state danneggiate dai topi selvatici nell'estate 1997. Il 25 marzo e 7 agosto 1998 sono state richieste informazioni complementari al riguardo. Le autorità greche hanno risposto rispettivamente con le lettere del 9 giugno e dell'8 settembre 1998.
- (2) Con lettera n. SG(98) D/9449, del 10 novembre 1998, la Commissione ha informato la Grecia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo agli aiuti in oggetto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il suddetto procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(1)</sup>. La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in merito agli aiuti in questione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi. Le autorità greche hanno inviato le loro osservazioni con lettera del 16 dicembre 1998.

- (4) La misura notificata concerne un progetto di decisione interministeriale che approva un aiuto finanziario agli agricoltori della prefettura di Salonicco le cui coltivazioni di angurie e di meloni sono state danneggiate da topi selvatici nell'estate 1997.
- (5) I beneficiari sarebbero agricoltori a tempo pieno le cui coltivazioni sono state danneggiate per oltre il 30 %. Tale percentuale è calcolata confrontando la produzione del 1997 dell'interessato con la produzione media dei tre anni precedenti. L'aiuto ammonterebbe al 30 % del valore della produzione persa. I beneficiari verrebbero selezionati sulla base dei danni singoli subiti. L'indennizzo è previsto per gli anni 1998 e 1999 ed il costo della misura sarebbe di 90 milioni di dracme (circa 265 000 EUR).
- (6) Secondo le autorità greche, i danni causati alle colture di angurie e di meloni in quattro comuni della provincia di Salonicco dai topi selvatici nell'estate 1997 sono stati considerevoli (50-70 %). Una popolazione di topi più numerosa del solito si era insediata e riprodotta nelle coltivazioni di cereali.
- (7) Questa popolazione di topi non è stata tempestivamente individuata e quindi non si sono potute prendere opportune misure abbastanza rapidamente. Appena è risultato palese che danni considerevoli erano stati causati dai topi, la zona è stata dichiarata infestata e sono state applicate opportune misure di lotta, ma non è stato possibile limitare i danni.
- (8) Circa il 65 % della superficie in questione è coltivato a cereali. I topi hanno trovato rifugio e cibo in queste coltivazioni, che peraltro non sono state troppo danneggiate. Dopo la mietitura, i topi hanno attaccato le coltivazioni di meloni e di angurie. Le piantagioni di tabacco

<sup>(1)</sup> GU C 396 del 19.12.1998, pag. 2.

- e i vigneti sono stati anch'essi danneggiati, ma meno gravemente. Sono state le coltivazioni di meloni e di angurie a subire i danni maggiori e alcune di esse sono state persino distrutte interamente.
- (9) Secondo le autorità greche, i competenti uffici provinciali sorvegliano la situazione per quanto concerne gli animali dannosi e, in caso di problema grave, prendono le opportune misure di lotta, cosicché i danni sono normalmente insignificanti. Tuttavia, succede che l'aumento della popolazione di topi non sia facilmente rilevato, data la presenza di coltivazioni che occupano la maggior parte della superficie.
- (10) Al momento dell'avvio della procedura d'esame e alla luce della propria prassi circa la compensazione di danni causati da calamità naturali e da avverse condizioni meteorologiche<sup>(2)</sup>, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l'invasione di topi nelle colture di meloni e angurie in causa possa essere considerata un evento eccezionale, in base alla stessa prassi.
- (11) La Commissione ritiene che se un allevatore perde il bestiame a seguito di una malattia epizootica o di altro tipo o se le colture vengono colpite da una malattia, ciò non possa essere considerato di regola una calamità naturale o altra circostanza eccezionale ai sensi del trattato. In casi siffatti, la Commissione può concedere una compensazione e sovvenzioni destinate ad ovviare a tali perdite unicamente ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che definisce compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche.
- (12) Quanto ai criteri per la scelta delle malattie delle piante che possono rientrare nella succitata eccezione, la Commissione rammenta che devono essere prese in considerazione unicamente le infezioni che si configurano come casi d'interesse pubblico (e che comportano l'eradicazione o l'osservazione) e per le quali esistono disposizioni comunitarie o nazionali che prescrivono alle autorità competenti di combattere la malattia in questione; sono invece esclusi i casi in cui gli agricoltori sono normalmente tenuti ad assumersi le proprie responsabilità in quanto facenti parte dei normali rischi inerenti all'attività agricola. Inoltre, le misure di aiuto devono avere carattere preventivo, compensativo o entrambi e non devono dare luogo ad una sovracompensazione dei danni subiti dai produttori.
- (13) La Commissione ha osservato che, stando alle informazioni comunicate dalle autorità elleniche, l'aiuto è di natura compensativa e non supererebbe le perdite effettivamente subite dai coltivatori. L'intensità di tali perdite supererebbe la percentuale del 30 %, rispetto al raccolto medio dei tre anni precedenti, che rappresenta il criterio utilizzato dalla Commissione per la concessione di aiuti destinati a compensare perdite causate da condizioni climatiche straordinarie.
- (14) Tuttavia, la Commissione dubitava che gli stessi criteri potessero essere applicati per analogia ai danni causati da parassiti quali i topi selvatici. Contrariamente alle perdite causate da malattie delle piante o da avversità meteorologiche, per loro stessa natura difficili da prevedere, i danni causati da parassiti costituiscono un rischio costante e normale delle attività agricole, contro il quale i coltivatori dovrebbero normalmente prendere le necessarie precauzioni.
- (15) Secondo la Commissione, anche se i topi, come qualsiasi altro parassita delle colture, vengono tenuti sotto controllo con sistemi di allarme, non esistono disposizioni comunitarie, né sembra che esistano disposizioni greche, che autorizzino le pubbliche autorità a prendere misure per la protezione delle colture da questi animali. In molti casi sembra sufficiente avvertire gli agricoltori affinché prendano le necessarie misure di prevenzione.
- (16) Stando alla descrizione degli eventi fornita dalle autorità elleniche, pare che l'infestazione da parte dei topi abbia avuto inizio con le colture di cereali e che si sia aggravata a carico dei meloni e delle angurie dopo la mietitura dei cereali. La necessaria azione di protezione delle colture non è stata avviata in tempo per il fatto che l'infestazione non è stata rilevata tempestivamente. La Commissione ha ritenuto tuttavia che non vi fosse niente di anormale nel fatto che i meloni e le angurie venissero coltivati o conservati in zone adiacenti a quelle in cui vengono coltivati i cereali. La Commissione ha ritenuto inoltre che il fatto generatore dell'aiuto non fosse una calamità naturale, obiettivamente difficile da prevedere, ma la mancanza di lotta contro i parassiti, che sono nemici perenni delle colture.
- (17) La Commissione ha ritenuto di conseguenza che una compensazione a favore dei produttori di meloni e di angurie per i danni causati dai topi selvatici dovesse essere considerata come aiuto al funzionamento, vietato dal trattato. Essa ha quindi ritenuto necessario avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

## III

**Osservazioni presentate dalla Grecia**

- (18) Con lettera del 16 dicembre 1998, le autorità elleniche hanno presentato le loro osservazioni in merito alla decisione della Commissione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, circa l'aiuto notificato.
- (19) Le autorità elleniche non condividono l'opinione della Commissione secondo cui non esisterebbero disposizioni greche ai cui sensi dette autorità sono tenute a prendere misure per proteggere le coltivazioni contro i topi. Esse precisano che la lotta contro i topi è una responsabilità dello Stato e, più specificamente, dei dipartimenti agricoli locali. Ciò risulta segnatamente dalla legge 6281 del 10/15 settembre 1934, che codifica e sostituisce la legge 512 del 20/27 dicembre 1914, relativa alla distruzione di colture da parte di topi e cavallette.

<sup>(2)</sup> Cfr. ad esempio i casi precedenti: N 259/97, N 267/97, N 613/97, N 732/97, N 734/97, N 57/98 e NN 72/98.

- (20) In base a tale legge, il prefetto di Salonico ha promulgato la decisione n. 12/13639 del 14 luglio 1997, che dichiara le zone agricole dei comuni di Epanomi, di Mesimeri e Skholari infestate dai topi selvatici, decisione con validità di un anno. Le autorità elleniche hanno inoltre fornito degli estratti della legislazione nazionale da cui risulta che lo Stato si occupa della protezione contro i topi selvatici già dal 1893.
- (21) Le osservazioni della Commissione secondo cui il fatto generatore dell'aiuto non è una calamità naturale, ma piuttosto la mancanza di lotta contro i parassiti che sono nemici perenni delle colture, non sarebbero, neppure esse, fondate. Ad avviso delle autorità elleniche, risulta dai documenti forniti, quali il documento n. 12/24313 del 25 novembre 1998 prodotto dalla Direzione per lo sviluppo agricolo della prefettura di Salonico (si tratta del dipartimento locale responsabile della sorveglianza e dell'intervento contro i topi), che gli attacchi del 1997 sui meloni e sulle angurie non erano affatto comparabili alle invasioni annuali abituali. Queste ultime vengono combattute dagli agricoltori stessi utilizzando metodi usuali e i conseguenti danni non vengono mai indennizzati. Nel 1997 il numero di topi sarebbe stato, secondo le autorità greche, da 500 a 1 000 volte superiore a quello usuale. Le autorità elleniche ritengono che si trattasse effettivamente di una invasione eccezionale e non scientificamente prevedibile. Inoltre, i danni sarebbero stati prodotti in un breve periodo di 3-4 giorni dalla comparsa dei topi. Le autorità greche avrebbero per di più utilizzato i prodotti chimici più efficaci disponibili per combattere l'invasione, cosicché gli effetti sperati hanno cominciato a manifestarsi soltanto dopo il sesto o il settimo giorno dall'applicazione e cioè quando il danno era già stato prodotto.
- (22) In base a quanto esposto, le autorità elleniche ritengono che fosse impossibile, da un punto di vista sia scientifico che pratico, contenere l'attacco dei topi e che questo dovesse quindi essere considerato come rientrante nella nozione di evento eccezionale ai sensi del trattato.

## IV

**Valutazione**

- (23) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, salvo deroghe contemplate dallo stesso trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi

forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

- (24) La misura notificata dalle autorità elleniche costituisce un aiuto di Stato ai sensi del trattato in quanto essa procura agli interessati un vantaggio economico di cui non potrebbero beneficiare gli operatori di altri settori.
- (25) Risulta che tali aiuti possono incidere sugli scambi tra Stati membri in quanto essi favoriscono la produzione nazionale a scapito di quella degli altri Stati membri<sup>(3)</sup>. Effettivamente il settore degli ortofrutticoli è molto aperto alla concorrenza a livello comunitario e pertanto è sensibile a qualsiasi eventuale misura a favore della produzione introdotta in qualche Stato membro.
- (26) Nella tabella qui in appresso viene riportato il livello degli scambi commerciali tra la Grecia e gli altri Stati membri e tra la Grecia e i paesi terzi per quanto concerne, in particolare, i meloni:

1999	Meloni freschi — Totale	
	Tonnellate	Euro
Esportazioni — Intra UE	210	61 200
Esportazioni — Extra UE	831,1	235 200
Totale esportazioni	1 041,9	296 400 (*)
Importazioni — Intra UE	91,3	107 000
Importazioni — Extra UE	485,5	673 300
Totale importazioni	576,8	780 300 (*)

(\*) Prezzo medio di esportazione: 0,20 EUR/kg; prezzo medio all'importazione 1,35 EUR/kg.

- (27) L'articolo 87 del trattato prevede tuttavia deroghe: infatti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
- (28) Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo<sup>(4)</sup> contengono disposizioni relative ad aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola. Tuttavia, il punto 23.3 degli stessi orientamenti prevede che la Commissione applicherà i medesimi orientamenti dal 1° gennaio 2000 ai nuovi aiuti di Stato e a quelli già notificati ma in merito ai quali non è ancora stata presa una decisione alla suddetta data.

<sup>(3)</sup> La produzione greca di meloni e di angurie considerata globalmente ha rappresentato, nel 1998 e nel 1999, circa un quinto della produzione globale di ortaggi freschi di quello Stato membro nonché un quinto anche della produzione comunitaria di meloni e angurie. La produzione totale greca di ortaggi freschi rappresenta circa un decimo della produzione comunitaria.

<sup>(4)</sup> GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

- (29) Nella fattispecie, pur trattandosi di un regime di aiuti di Stato notificato anteriormente al 1° gennaio 2000 e in merito al quale la Commissione non ha ancora preso una decisione definitiva, è importante rammentare che la medesima Commissione ha avviato nel 1998 la procedura di esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato e che la valutazione contenuta nella relativa comunicazione è stata fatta alla luce delle disposizioni in vigore in quel momento. Pertanto, e al fine di non pregiudicare il diritto di difesa degli interessati, la Commissione ritiene che la misura debba continuare ad essere esaminata sulla base delle norme applicabili prima del 1° gennaio 2000.
- (30) Secondo la propria prassi consolidata applicabile al caso in esame <sup>(5)</sup>, la Commissione ritiene come rientranti nel campo d'applicazione di questa disposizione del trattato gli aiuti nazionali a titolo di compensazione dei danni materiali di qualsiasi tipo causati da terremoti, inondazioni, valanghe e smottamenti del terreno. Gli eventi eccezionali quali guerre, turbative interne o scioperi nonché, con talune riserve, catastrofi nucleari e incendi (secondo la loro entità) devono essere trattati, secondo la Commissione, nello stesso modo. A prescindere dall'entità dei danni, tutti i suddetti eventi giustificano il pagamento di un indennizzo per i danni causati ai privati.
- (31) D'altro canto però, la Commissione ritiene che le condizioni meteorologiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possano essere considerate come calamità naturali ai sensi del trattato, a meno che il danno subito dal beneficiario dell'aiuto raggiunga una soglia minima del 30 % della produzione normale (20 % nelle regioni svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria). La Commissione si è sempre attenuta ai suddetti criteri nei casi già esaminati di indennizzo dei danni causati da calamità naturali e intemperie <sup>(6)</sup>.
- (32) Nel caso in esame, la Commissione dubita che l'invasione di topi nelle colture di meloni e di angurie descritta più sopra possa essere considerata come un evento eccezionale, alla luce della sua succitata politica della Commissione.
- (33) Come già indicato al momento dell'avvio della procedura d'esame, la Commissione ritiene che il fatto che un agricoltore perda parte del bestiame a seguito di una malattia epizootica o di altro tipo o che le sue colture vengano colpite da una fitopatologia non possa essere imputabile, di norma, a una calamità naturale o a un evento eccezionale, ai sensi del trattato.
- (34) La Commissione constata inoltre che gli attacchi di topi rappresentano fenomeni ricorrenti in Grecia e che gli agricoltori dispongono dei mezzi atti a combatterli. Si può quindi concludere che tali fenomeni non hanno nulla di eccezionale e che la loro gravità non può comunque, di per se stessa, mutarne la natura, peraltro ben nota alle autorità greche.
- (35) Circa le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, alcune di esse non sono manifestamente applicabili nella fattispecie ed infatti non sono state invocate neppure dalle autorità greche.
- (36) Le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato devono essere interpretate «strictu sensu» nella procedura di esame di qualsiasi programma di aiuto con finalità regionale o settoriale o in qualsiasi altro caso di applicazione di regimi di aiuti generali. Esse possono essere concesse soltanto qualora la Commissione giunga a stabilire che l'aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi in questione. Concedere il beneficio delle suddette deroghe nel caso di aiuti che non implicano una tale contropartita equivarrebbe a consentire che venga arrecato pregiudizio agli scambi tra Stati membri e distorsioni di concorrenza immotivate a fronte dell'interesse comunitario, nonché, correlativamente, vantaggi indebiti per gli operatori di certi Stati membri.
- (37) La Commissione ritiene che gli aiuti in questione non siano destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione in cui il tenore di vita sia anormalmente basso o in cui si abbia un grave livello di sottoccupazione, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Essi non sono neppure destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Gli aiuti non sono neppure destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).
- (38) Indennizzi o aiuti destinati a prevenire tali perdite possono essere autorizzati dalla Commissione soltanto sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che prevede che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune. In effetti, nel caso in esame possono essere d'applicazione soltanto i criteri relativi alle fitopatologie in quanto, sebbene l'aggressione dei topi selvatici non costituisca una malattia dei vegetali, i relativi effetti sono identici a quelli delle fitopatologie e cioè la distruzione della produzione agricola da parte di agenti vivi esterni. Detti criteri devono quindi essere applicati per analogia.
- (39) In base al documento di lavoro della Commissione VI/5934/86 <sup>(7)</sup>:

<sup>(5)</sup> Documento di lavoro della Commissione concernente gli aiuti nazionali in caso di danni arrecati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola nonché degli aiuti nazionali sotto forma di assunzione di una parte dei premi assicurativi contro tali rischi (VI/5934/86 del 10.11.1986).

<sup>(6)</sup> Cfr nota 2.

<sup>(7)</sup> Cfr nota 3.

- 1) dovrebbero essere di pertinenza soltanto le infezioni che costituiscono fonte di pubblica preoccupazione (eradicazione e osservazione incluse) e nei cui riguardi esistono disposizioni comunitarie o nazionali secondo cui le competenti autorità pubbliche devono prendere opportune misure; le situazioni in cui gli agricoltori sono ragionevolmente tenuti ad assumere le loro responsabilità e i rischi normali connessi con la loro attività agricola, non formano oggetto di misure di aiuto;
  - 2) le misure d'aiuto dovrebbero essere preventive, compensative o combinate;
  - 3) l'aiuto non deve dar luogo ad una compensazione superiore al danno subito dai produttori.
- (40) A seguito dell'apertura della procedura d'esame, le autorità greche hanno fornito gli elementi di risposta necessari che consentono alla Commissione di valutare la misura notificata. Dette autorità hanno così potuto dimostrare che il fenomeno in questione è per loro fonte di preoccupazione e che già da lunga data esistono disposizioni legislative nazionali concernenti i controlli e la lotta contro i topi — inizialmente, la legge 13/17 febbraio 1893 relativa al controllo dei topi selvatici e delle cavallette e, attualmente, la legge 6281 del 10/15 settembre 1934, concernente la distruzione dei topi selvatici e delle cavallette.
- (41) L'estensione dell'invasione e il fatto che il 14 luglio 1997 le competenti autorità abbiano dichiarato la zona colpita come infestata dai topi selvatici sono elementi che indicherebbero che gli agricoltori si sono trovati effettivamente di fronte ad una situazione più grave di quella rappresentata dai normali rischi connessi alla loro attività agricola che essi sarebbero in grado di fronteggiare. Dalle informazioni fornite risulta che effettivamente neppure l'intervento rapido delle autorità competenti né l'utilizzazione di adeguati prodotti chimici hanno potuto contenere ed eliminare gli attacchi ed evitare così ingenti danni alla produzione di meloni e angurie. Pertanto, una compensazione per le conseguenti perdite sembra giustificata.
- (42) Al momento dell'avvio della procedura, la Commissione ha già rilevato che le informazioni fornite dalle autorità greche consentivano di concludere che l'aiuto fosse di natura compensativa e che non pareva essere superiore

alle perdite subite dagli agricoltori. Allo stato attuale, la Commissione non può che confermare tale conclusione.

- (43) In base a quanto precede, la Commissione constata che nel caso in esame sono soddisfatte le condizioni consolidate dalla prassi in materia. Per tale motivo essa conclude che la misura notificata è compatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza e, segnatamente, è conforme all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

V

### Conclusione

- (44) La misura consistente nella concessione di un aiuto ai produttori di ortofrutticoli le cui colture sono state danneggiate dai topi selvatici nell'estate 1997 può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato poiché essa soddisfa le condizioni previste dalle norme comunitarie applicabili. Pertanto essa è compatibile con il trattato e ad essa può essere data esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato al quale la Grecia intende dare esecuzione a favore di produttori di ortofrutticoli le cui colture sono state danneggiate dai topi selvatici nell'estate 1997 è compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'esecuzione di detta misura è di conseguenza autorizzata.

#### Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 21 marzo 2001****sui parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità designati «Caratteristiche ERTMS» nell'allegato II, punto 3, della direttiva 96/48/CE**

[notificata con il numero C(2001) 746]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/260/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La prima tappa dello sviluppo delle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) consiste nel fissare le caratteristiche dei parametri di base di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva.
- (2) Il comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE ha designato l'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF) come organismo comune rappresentativo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.
- (3) L'AEIF ha elaborato un testo con definizioni e proposte per i parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento di cui all'allegato II, punto 3, della direttiva 96/48/CE «Caratteristiche ERTMS <sup>(2)</sup>».
- (4) La presente decisione deve orientare le scelte tecniche delle autorità competenti in materia di progettazione, costruzione, potenziamento e funzionamento delle infrastrutture e del materiale rotabile da mettere in servizio dopo la data in cui la presente decisione prende effetto, contribuendo al funzionamento del sistema ferroviario contemplato dalla direttiva 96/48/CE.
- (5) L'obiettivo della presente decisione di stabilire una base comune per l'elaborazione delle STI non pregiudica la necessità di fissare questi parametri nelle STI corrispon-

denti, che saranno adottate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva. Questi parametri possono anche essere aggiornati nel quadro della revisione delle STI prevista all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le definizioni e le caratteristiche da rispettare per i parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, designati «Caratteristiche ERTMS» nell'allegato II, punto 3, della direttiva 96/48/CE, figurano nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Loyola DE PALACIO

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

<sup>(2)</sup> European Rail Traffic Management System (Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario).

## ALLEGATO

## CARATTERISTICHE ERTMS

## 1. DESCRIZIONE DEL PARAMETRO

Il sottosistema unificato di controllo-comando e di segnalamento (ERTMS — European Rail Traffic Management System) comprende due elementi:

- l'elemento controllo-comando e segnalamento stesso (ERTMS/ETCS — European Rail Traffic Management System/ European Train Control System) che copre sia i sottosistemi installati a bordo che quelli a terra,
- l'elemento radiotelecomunicazione (ERTMS/GSM-R — (GSM for Railways), basato sulle norme applicate alla rete GSM pubblica e che copre anch'esso sia gli impianti a terra che quelli a bordo. GSM-R è basato sulla norma GSM fase 2+ dell'ETSI, compreso il GPRS (Global Packet Radio Services) completata dalle applicazioni specifiche per le ferrovie.

## 2. CARATTERISTICHE DA RISPETTARE

## 2.1. ERTMS/ETCS:

Il sottosistema controllo-comando e segnalamento è basato sull'elenco di specifiche seguente <sup>(1)</sup>. Se necessario, queste specifiche saranno aggiornate dopo i test pilota del Master Plan ERTMS; la revisione sarà effettuata dall'AEIF nell'ambito di una procedura Change Control e successivamente sottoposta al comitato, conformemente all'articolo 6 della direttiva 96/48/CE.

Titolo del documento	N. di riferimento	N. della versione	Normativo/Informativo
ERTMS/ETCS Functional Requirements Specification	—	4.29	Normativo
ERTMS/ETCS Functional Statements	99E5362	2.00	Normativo
ERTMS/ETCS System Requirements Specification	SUBSET-026	2.0.0	Normativo
Clarification and amendment specification (*)	SUBSET-055	2.0.0	Normativo
ERTMS/ETCS SSRS Part 1: System macro functions overview	SUBSET-030	2.0.0	Informativo
ERTMS/ETCS SSRS Part 2: On-board Sub-System Requirements Specification	SUBSET-031	2.0.0	Informativo
ERTMS/ETCS SSRS Part 3: Trackside Sub-System Requirements Specification	SUBSET-032	2.0.0	Informativo
FFFIS for Eurobalise	SUBSET-036	2.0.0	Normativo
Description for the Euroloop sub-system	SUBSET-050	2.0.0	Informativo
FFFS for Euroloop sub-system	SUBSET-043	2.0.0	Normativo
FFFIS «A <sub>L</sub> » Euroloop sub-system	SUBSET-044	2.0.0	Normativo
FFFS «C <sub>L</sub> » Euroloop sub-system	SUBSET-045	2.0.0	Normativo
Euroradio FIS	SUBSET-037	2.0.0	Normativo
Transmission of the MSISDN number to the application	037_0022a	29.3.2000	Informativo
Version Upgrade	037_0023a	29.3.2000	Informativo
Euroradio FFFIS Class 1 requirements	SUBSET-052	2.0.0	Normativo

<sup>(1)</sup> Le specifiche sono disponibili sul sito web <http://forum.europa.eu.int> o rivolgendosi ai servizi della Commissione.

Titolo del documento	N. di riferimento	N. della versione	Normativo/Informativo
Radio In-Fill FFFS	SUBSET-046	2.0.0	Normativo
FIS for the Man-Machine Interface	SUBSET-033	2.0.0	Normativo
FIS for the Train Interface	SUBSET-034	2.0.0	Normativo
Trackside-Trainborne FIS for Radio In-Fill	SUBSET-047	2.0.0	Normativo
Trainborne FFFIS for Radio In-Fill	SUBSET-048	2.0.0	Normativo
Radio In-Fill FIS with LEU/interlocking	SUBSET-049	2.0.0	Normativo
Specific Transmission Module FFFIS	SUBSET-035	2.0.0	Normativo
STM FFFIS Safe Time Layer	SUBSET-056	2.0.0	Normativo
STM FFFIS Safe Link Layer	SUBSET-057	2.0.0	Normativo
FFFIS STM Application layer Supervision connection	SUBSET-058	0.0.1	Informativo
Performance requirements for STMs	SUBSET-059	0.0.6	Informativo
Key Management FIS	SUBSET-038	2.0.0	Normativo
FIS Key Management Second Phase	SUBSET-051	2.0.0	Informativo
Key Management migration	SUBSET-060	1.1.1	Informativo
FIS for RBC/RBC Handover	SUBSET-039	2.0.0	Normativo
Dimensioning and Engineering rules	SUBSET-040	2.0.0	Normativo
Performance Requirements for Interoperability	SUBSET-041	2.0.0	Normativo
FFFIS Juridical Recorder Downloading Tool	SUBSET-027	2.0.0	Normativo
Assignment of values to ETCS variables	SUBSET-054	2.0.0	Normativo
Glossary of Terms and Abbreviations	SUBSET-023	2.0.0	Normativo
Radio Transmission FFFIS for Euroradio	A11 T6001 3	3	Normativo
ERTMS Driver Machine Interface Part I Ergonomic arrangement of ERTMS/ETCS Information	PrEN 50XX6-1	Marzo 2000	Informativo
ERTMS Driver Machine Interface Part III Data entry Procedures	PrEN 50XX6-3	Marzo 2000	Informativo
ERTMS Driver Machine Interface Part IV Symbols	PrEN 50XX6-4	Marzo 2000	Informativo
ERTMS Driver Machine Interface Part V Audible information	PrEN 50XX6-5	Marzo 2000	Informativo
ERTMS Driver Machine Interface Part VI Specific Transmission Modules	PrEN 50XX6-6	Marzo 2000	Informativo
RAM requirements (unicamente capitolo 2)	96S126	6	Informativo
Environmental conditions	97S066	5	Informativo

(\*) Compresa la lettera supplementare UNISIG del 21 aprile 2000.

## 2.2. ERTMS/GSM-R:

Il sistema di comunicazioni terra-treni deve rispettare le specifiche dell'elenco qui di seguito. Se necessario, queste specifiche saranno aggiornate dopo i test pilota del Master Plan ERTMS; la revisione sarà effettuata dall'AEIF nell'ambito di una procedura Change Control e successivamente sottoposta al comitato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE.

Documento	Riferimento	Versione	Statuto
UIC Project EIRENE — Functional Requirements Specification	ITA078D017	4.00	Normativo
UIC Project EIRENE — System Requirements Specification	ITA078D018	12.00	Normativo
MORANE FFFIS Radio Transmission FFFIS for Euroradio	A11 T6001 3	3.00	Normativo
ERTMS Driver Machine Interface Part II EIRENE information shown on an integrated ERTMS/EIRENE DMI	PrEN 50XX6-2	Marzo 2000	Informativo

## 3. ELENCO DEGLI ACRONIMI

DMI	Driver Machine Interface
ERTMS	European Railway Traffic Management System
FFFIS	Form Fit Function Interface Specification
FIS	Functional Interface Specification
LEU	Lineside Electronic Unit
MSISDN	Mobile Subscriber ISDN (Integrated Services Digital Network)
RAM	Reliability Availability Maintainability
RBC	Radio Block Centre
SSRS	Sub-System Requirements Specification
STM	Specific Transmission Module

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2001

**che fissa, per la Spagna, le date della detrazione delle spese escluse dal finanziamento comunitario degli anticipi mensili***[notificata con il numero C(2001) 747]***(Il testo in lingua spagnola è l'unico facente fede)**

(2001/261/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/1999 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, seconda frase,

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione decide in merito alle spese da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie.

- (2) L'importo imputato a carico della Spagna in base alla decisione 2001/137/CE della Commissione <sup>(6)</sup> è di entità considerevole rispetto alle spese mensili, motivo per il quale è opportuno che esso venga contabilizzato in due rate uguali sulle spese di due mesi consecutivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per quanto riguarda la Spagna, l'importo escluso dal finanziamento comunitario in virtù della decisione 2001/137/CE, del 5 febbraio 2001, deve essere contabilizzato in due rate uguali sugli anticipi relativi alle spese del secondo e del terzo mese successivo alla notifica della predetta decisione.

*Articolo 2*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(4)</sup> GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU L 50 del 21.2.2001, pag. 9.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2001

## che modifica la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2001) 1035]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/262/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nei Paesi Bassi, la Commissione ha adottato la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi<sup>(4)</sup>.
- (2) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti dei Paesi Bassi rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti del territorio di questo paese e di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati.
- (3) I Paesi Bassi hanno adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ed ha preso ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione, tra cui

le misure previste dalla decisione 2001/172/CE<sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/239/CE<sup>(7)</sup>.

- (4) Tenuto conto dell'evoluzione della malattia, la Commissione ha adottato la decisione 2001/246/CE che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE<sup>(8)</sup>.
- (5) Risulta opportuno prorogare le misure introdotte dalla decisione 2001/223/CE.
- (6) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 4 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La data che figura all'articolo 14 della decisione 2001/223/CE della Commissione è sostituita dalla data «6 aprile 2001».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

<sup>(7)</sup> GU L 86 del 27.3.2001, pag. 33.

<sup>(8)</sup> GU L 88 del 28.3.2001, pag. 11.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2001

**relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili in tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'afta epizootica e che modifica per la quinta volta la decisione 2001/172/CE**

[notificata con il numero C(2001) 1037]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/263/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione<sup>(8)</sup>.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE<sup>(9)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio<sup>(10)</sup>.

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

(5) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997<sup>(11)</sup>, riguarda i criteri comunitari per i punti di sosta e adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE.

considerando quanto segue:

(6) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE<sup>(12)</sup>, 2001/208/CE<sup>(13)</sup>, 2001/223/CE<sup>(14)</sup> e 2001/234/CE<sup>(15)</sup>, recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.

(1) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie bovina e suina sono previste dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE del Consiglio<sup>(4)</sup>.

(7) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

(2) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione<sup>(6)</sup>.

(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili previste all'articolo 11 bis della decisione 2001/172/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2001/239/CE<sup>(16)</sup>.

(3) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali artiodattili diversi da quelli di cui alle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE sono previste dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui

(9) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno vietare ulteriormente i movimenti degli animali tra i vari punti di sosta e mantenere per un periodo aggiuntivo le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.

(10) Occorre allo stesso tempo abrogare le disposizioni sui movimenti degli animali di specie sensibili previste dalla decisione 2001/172/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.<sup>(4)</sup> GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.<sup>(5)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.<sup>(6)</sup> GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.<sup>(7)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.<sup>(8)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.<sup>(9)</sup> GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.<sup>(10)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.<sup>(11)</sup> GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.<sup>(12)</sup> GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.<sup>(13)</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.<sup>(14)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.<sup>(15)</sup> GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.<sup>(16)</sup> GU L 86 del 27.3.2001, pag. 33.

- (11) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 4 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia vietato il trasporto di animali di specie sensibili.

Tale divieto non si applica ai trasporti di animali di specie sensibili dall'azienda di spedizione:

— direttamente, o tramite un centro di raccolta riconosciuto, a un macello per la macellazione immediata, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione, e

— a un'altra azienda, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e destinazione,

a condizione che:

- a) durante il trasporto tali animali non entrino in contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione, a meno che siano spediti per la macellazione, e
- b) i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e sia fornita la prova dell'avvenuta disinfezione e
- c) i trasporti di tali animali verso altri Stati membri siano autorizzati soltanto 24 ore dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione e alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di transito.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti del luogo di partenza autorizzino i movimenti degli animali di specie sensibili soltanto alle seguenti condizioni:

— gli animali sono rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 30 giorni prima dell'autorizzazione, o fin dalla nascita se hanno meno di 30 giorni di età, e nessun animale di una specie sensibile è stato introdotto in tale azienda durante il suddetto periodo, oppure

— gli animali sono trasportati direttamente a un macello ai fini dell'immediata macellazione.

3. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) bis, secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché gli animali non siano trasportati tra i vari punti di sosta stabiliti e riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio.

#### *Articolo 2*

L'articolo 11 bis, paragrafo 3, della decisione 2001/172/CE della Commissione è soppresso.

#### *Articolo 3*

La presente decisione si applica fino alle ore 24.00 del 12 aprile 2001.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*